



Guardia di Finanza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO
TRA
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
LA GUARDIA DI FINANZA

GOVERNANCE DELLE ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO DEI DATI
DELL'ANAGRAFE DEI PROGETTI DEL SISTEMA CODICE UNICO
DI PROGETTO (CUP)

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, al comma 5, presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale estende ai militari del Corpo della Guardia di Finanza, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, le facoltà e poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte dirette, nonché gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto, ossia di avanzare richiesta, fra gli altri, agli enti ed alle amministrazioni dello Stato di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il quale stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora, previa intese con il Comando Generale, con gli Organi istituzionali che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), demandando al CIPE il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni della Segreteria del CIPE;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che ha aggiunto il comma 2-*bis* all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale, a far data dal 1 gennaio 2013, gli accordi di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2007, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) quale struttura generale di supporto che cura, tra l'altro, l'impostazione e la gestione *“delle attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), istituito presso il CIPE dalla legge n. 144 del 1999, art. 1, e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge n. 3 del 2003, art. 11, l'elaborazione di proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi nonché il coordinamento delle attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;*

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2008, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro per la coesione territoriale 12 aprile 2013, il quale disciplina l'organizzazione del DIPE individuando, tra le competenze dell'Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità, le attività di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici, tra cui il sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), di cui alla citata legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTE le delibere CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, n. 24 e n. 25 del 29 settembre 2004 che definiscono e regolamentano il CUP, istituendo, tra l'altro, presso il CIPE la Struttura di supporto CUP;

CONSIDERATO che il corretto svolgimento dell'attività di prevenzione e di repressione delle violazioni nei settori di pertinenza del Corpo della Guardia di Finanza può essere più efficacemente garantito attraverso il rafforzamento della collaborazione con Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che il Corpo della Guardia di Finanza ha progettato la realizzazione del Sistema Informativo Anti-Frode (S.I.A.F.), piattaforma di *business intelligence* la quale supporterà le attività di analisi operativa, svolte dai propri Reparti nel settore della tutela della spesa pubblica, e che intende integrare tale sistema con alcune informazioni provenienti dall'Anagrafe dei progetti del Sistema CUP (banca dati progetti);

CONSIDERATO che attraverso adeguate misure di raccordo, coordinamento e semplificazione è possibile attivare un meccanismo informatico che consenta il trasferimento dei dati, ad eccezione dei dati personali degli utenti responsabili, dalla predetta “Anagrafe” al citato Sistema Informativo Anti-Frode (S.I.A.F.);

CONSIDERATO a tale fine necessario procedere alla stipula del presente accordo per la definizione di regole comuni che consentano la *governance* per il corretto funzionamento del trasferimento dei dati, oggetto dell'accordo, prevedendo anche che le modalità attuative

possano essere concordate con successivi e opportuni atti di coordinamento.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

LA GUARDIA DI FINANZA

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le Parti concordano e si impegnano a instaurare un rapporto di collaborazione, finalizzato al corretto funzionamento delle attività di trasferimento dati dal Sistema CUP al Sistema Informativo Anti-Frode (S.I.A.F.). Al riguardo, il DIPE si impegna a trasferire al S.I.A.F. per via informatica una selezione di dati provenienti dall'Anagrafe dei progetti del Sistema CUP, ad eccezione dei dati personali degli utenti responsabili.
2. In fase di attuazione dell'accordo, o in occasione di suoi rinnovi, l'ambito di applicazione può essere suscettibile di revisione, totale o parziale, secondo le forme e le modalità previste nel successivo articolo 5.
3. Il DIPE si riserva di mettere a sistema le informazioni, le pratiche e le esperienze maturate nell'esecuzione del presente accordo con analoghe indicazioni provenienti da forme similari di collaborazione al fine di evidenziare le "migliori pratiche" e sempre in funzione del progressivo e continuo sviluppo del Sistema CUP.

Articolo 3

(Soggetti incaricati dell'attuazione e relativi compiti)

1. Il DIPE e la Guardia di Finanza individuano rispettivamente nell'Ufficio Investimenti di rete e servizi di pubblica utilità del DIPE, che si avvale della Struttura di supporto CUP, e nell'Ufficio Telematica del V Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, le strutture interessate all'esecuzione del presente protocollo. Con proprio atto ciascuna struttura provvederà a individuare al proprio interno i soggetti incaricati (d'ora innanzi "incaricati") di attuare l'accordo e di verificarne l'implementazione.

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente accordo ha la durata di tre anni ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua sottoscrizione. La durata dell'accordo può essere modificata o integrata previo

accordo tra i soggetti incaricati, ovvero anticipando la fase di entrata a regime.

Articolo 5

(Obiettivi generali e piano di lavoro)

1. All'accordo è allegato il "piano di lavoro" che è definito in sede congiunta e costituisce parte integrante del presente atto e acquista operatività a decorrere dalla data di validità dell'accordo stesso. Tale "piano di lavoro" contiene le regole comuni, con l'indicazione in particolare degli obiettivi operativi, dei dati trasferiti necessari al S.I.A.F., delle responsabilità, dei tempi e delle modalità di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici, utili al corretto funzionamento del trasferimento dei dati sopra citato.
2. Il piano di lavoro è stato oggetto di condivisione tra i soggetti incaricati dell'attuazione dell'accordo e da questi direttamente approvato, previa comunicazione ai soggetti firmatari e nel rispetto degli obiettivi generali.

Articolo 6

(Disposizioni amministrative)

3. Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

(Base giuridica)

1. Tutti gli atti di successiva modifica o integrazione del presente accordo, inclusivo del "piano di lavoro", costituiscono parte integrante e aggiornata dell'accordo stesso.

Roma, _____

per

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

per

LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO CON GUARDIA DI FINANZA

PROGRAMMA DI LAVORO

Premessa

Il protocollo prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-DIPE e la Guardia di Finanza collaborino alla realizzazione ed al funzionamento di un colloquio tra le rispettive Amministrazioni per la condivisione di alcuni dati presenti nel Sistema Codice Unico di Progetto:

Il programma di lavoro ha un'estensione di un anno dalla firma del protocollo (periodo di validità del protocollo stesso) con la possibilità di prolungamento, di un ulteriore anno, al fine di completare, laddove necessario, tutti gli obbiettivi in esso contenuti.

Struttura del programma

Obiettivi operativi

- Individuazione del tracciato dati per il trasferimento dei dati pregressi in modalità extra-sistema.
- Produzione dell'export dei dati pregressi.
- Acquisizione dei dati pregressi.
- Abilitazione all'utilizzo del servizio di scarico dati in modalità batch via FTP
- Acquisizione automatizzata dei dati in modalità batch via FTP
- Attivazione del servizio di Lista CUP in modalità web services, sincrono, secondo l'apposita procedura stabilita dalla Struttura di Supporto CUP

Dati trasferiti

Sottoinsieme dei dati presenti nel Sistema CUP

Responsabilità

Individuazione dei gruppi di assistenza tecnica

Tempi e modalità di coordinamento e collaborazione fra i sistemi informatici

Lo scambio dei dati, a regime, avverrà in modo automatizzato secondo le seguenti modalità:

- asincrona tramite FTP
- sincrona in cooperazione applicativa tramite web services